Dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Carciofo Romanesco del Lazio"

DC Carciofo Rev. 01
Data 04/04/07

DISPOSITIVO PER IL CONTROLLO DI CONFORMITÀ DELLA IGP "CARCIOFO ROMANESCO DEL LAZIO"

REV.	DATA	PREPARATO	VERIFICATO	APPROVATO
		Segreteria Tecnica	Responsabile Qualità	Direttore
00	11/12/02			
01	040/4/07			

DC Carciofo Rev 01.doc pagina 1 di 19

Dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Carciofo Romanesco del Lazio"

DC Carciofo Rev. 01
Data 04/04/07

INDICE GENERALE

1. PREMESSA	3
2. RIFERIMENTI NORMATIVI	
Z. RIFERINIENTI NORMATIVI	
3. TERMINI E DEFINIZIONI	4
4. SOGGETTI COINVOLTI	6
4.1 ADESIONI AL SISTEMA DEI CONTROLLI	6
4.1.1 Accettazione delle adesioni al sistema dei controlli	
4.1.2 Mantenimento nel sistema	
4.2 Rinuncia o cessazione dell'attività	
5. REQUISITI DI CONFORMITÀ	8
6. PIANO DEI CONTROLLI	11
Generalità	
6.2 Frequenza annuale delle verifiche ispettive	
6.3 DOCUMENTAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DEL PRODOTTO	
6.4 DOCUMENTI DI TRASPORTO	
6.5 Prescrizioni accessorie	
6.6 VERIFICHE LOTTI DI CONFEZIONAMENTO	
6.8 ETICHETTE	
7. GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ	16
7.1 GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ DA PARTE DEGLI OPERATORI	16
7.2 GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ DA PARTE DI AGROQUALITÀ	
7.3 SOSPENSIONE E REVOCA DEGLI OPERATORI	
8. MODULISTICA COLLEGATA AL PRESENTE DISPOSITIVO DI CONTROLI	10
o. Modelistich collision in the included the bis of the	LO 10

Allegato 1 "Tabella sintetica dei controlli di conformità svolti a fronte del disciplinare" TDC Carciofo Romanesco del Lazio"

Dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Carciofo Romanesco del Lazio"

DC Carciofo Rev. 01
Data 04/04/07

1. Premessa

Il Regolamento (CE) n. 510/2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine richiede che i prodotti agroalimentari che beneficiano di una DOP o di una IGP siano ottenuti in conformità al relativo disciplinare (art.4) e che la verifica del rispetto dei requisiti disciplinati sia effettuata da autorità competenti e/o da organismi di controllo, conformi all'art. 10 ed 11 del Reg. (CE) 510/06, autorizzati dagli Stati Membri.

AGROQUALITÀ, quale Organismo di Controllo iscritto nell'elenco degli organismi di controllo per le DOP, IGP e STG autorizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 14 della legge 526/99, ha definito il presente documento come guida per lo svolgimento delle attività di controllo di conformità per il prodotto IGP Carciofo Romanesco del Lazio.

Il presente dispositivo contiene tutti gli elementi che caratterizzano il prodotto e descrive l'insieme dei controlli ai quali la filiera produttiva ed il prodotto devono essere sottoposti affinché i carciofi possano essere identificati con la denominazione "Carciofo Romanesco del Lazio" in protezione nazionale transitoria ed in particolare:

- ✓ la delimitazione della zona geografica di produzione (nel cui territorio devono essere ubicati tutti i soggetti della filiera disciplinata);
- ✓ la descrizione del prodotto e delle caratteristiche finali;
- ✓ la descrizione del metodo di ottenimento;
- ✓ i sistemi di identificazione e rintracciabilità del prodotto;
- ✓ le modalità di presentazione al momento dell'immissione del prodotto al consumo/commercio;
- ✓ le procedure di controllo applicabili.

L'insieme complessivo dei controlli è costituito sia dalle attività direttamente a carico dei soggetti interessati lungo la filiera di produzione disciplinata (attività di autocontrollo), sia dai controlli di conformità svolti da Agroqualità al fine di accertare la completa conformità dei processi e dei prodotti.

Secondo quanto previsto dal presente dispositivo di controllo, dalle attività di autocontrollo poste a carico dei soggetti della filiera disciplinata sono originate le relative registrazioni ad evidenza del rispetto della disciplina produttiva; queste registrazioni sono esaminate e valutate nel corso delle verifiche ispettive. Pertanto, i soggetti della filiera riconosciuti devono produrre e conservare adeguatamente tutta la documentazione derivante dall'autocontrollo e renderla disponibile per i controlli di conformità svolti da Agroqualità.

2. Riferimenti normativi

- ✓ **Disciplinare** della IGP "Carciofo Romanesco del Lazio" autorizzato con regolamento (CEE) della Commissione n.2066/02 del 21 novembre 2002.
- ✓ **Regolamento per l'attestazione di conformità delle DOP, IGP e STG** elaborato da Agroqualità.
- ✓ **Regolamento** (CE) n. 510/06 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari e successive modifiche e integrazioni.
- ✓ Regolamento (CE) n. 1898/06 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed

DC Carciofo Rev 01.doc pagina 3 di 19

Dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Carciofo Romanesco del Lazio"

DC Carciofo Rev. 01
Data 04/04/07

alimentari.

- ✓ **Decreto 18 dicembre 1997** "strutture di controllo delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CEE) n. 2081/92.
- ✓ **D. Lgs 19 novembre 2004 n. 297 inerente:** "Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento CEE 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 15/12/2004.
- ✓ Reg. CE n.178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 Gazzetta ufficiale n. L 031 del 01/02/2002 pag. 0001 0024 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.
- ✓ **Legge 11 Marzo 2006 n° 81** conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 2006, n° 2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agricoltura, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa.
- Legge 27 dicembre 2006 n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria). Articolo 1, comma 1047 recante le funzioni di vigilanza sull'attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrate, demandate all'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari.
- ✓ Reg.(CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari.
- Reg. CE n. 2074/2005 del 5 dicembre 2005 recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004.
- ✓ **Nota del 31 marzo 2006 prot. 62037** "relativo allo smaltimento delle etichette da apporsi sulle confezioni dei prodotti DOP e IGP", contenente precisazioni in merito alla traduzione della dicitura "Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) 510/06".
- ✓ Regolamento (CE) n. 963/98 della Commissione del 7 maggio 1998 recante norme di commercializzazione per i cavolfiori e i carciofi.
- Regolamento (CE) n. 1466/2003 della Commissione del 19 agosto 2003 che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile ai carciofi e modifica il regolamento (CE) n. 963/98.
- ✓ UNI CEI EN 45011 marzo 1999 "Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di Certificazione di prodotti".
- ✓ UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 "Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura".

3. Termini e definizioni

Per la terminologia utilizzata nel presente documento valgono in generale le definizioni riportate nella Norma UNI EN ISO 9000:2000 e UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2005 Valutazione della conformità Vocabolario e principi generali con le seguenti integrazioni:

DC Carciofo Rev 01.doc pagina 4 di 19

Dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Carciofo Romanesco del Lazio"

DC Carciofo Rev. 01
Data 04/04/07

- ✓ Attestazione di Conformità: atto mediante il quale Agroqualità dichiara che, con ragionevole attendibilità una partita di carciofi rispetta le prescrizioni riportate nel Disciplinare della IGP Carciofo Romanesco del Lazio approvato dalle Autorità competenti.
- ✓ **Autocontrollo**: verifica dei requisiti di conformità della IGP "Carciofo Romanesco del Lazio" attuata e registrata da parte di tutti i soggetti della filiera presso i propri siti produttivi per la propria fase di processo. In autocontrollo ogni soggetto della filiera deve accertarsi che i propri fornitori abbiano eseguito l'autocontrollo relativo alla propria fase.
- ✓ **Azione correttiva**: insieme delle azioni intraprese al fine di eliminare le cause di non conformità esistenti.
- ✓ Agricoltore: soggetto identificato che conduce delle carciofaie ubicate nella zona di produzione prevista dal Disciplinare.
- ✓ **Carciofo Romanesco del Lazio**: prodotto finito conforme ai requisiti disciplinati recante il contrassegno distintivo della denominazione.
- ✓ **Centro di raccolta**: impianto dove l'Agricoltore assoggettato al sistema dei controlli conferisce i carciofi destinati alla produzione di IGP Carciofo Romanesco del Lazio.
- ✓ **Confezionatore**: soggetto identificato che conduce un impianto di confezionamento ubicato nella zona di produzione, che esegue le operazioni di cernita, di confezionamento e procede all'apposizione del marchio identificato della denominazione Carciofo romanesco del Lazio.
- ✓ **Consorzio di Tutela**: Consorzio di Tutela incaricato con decreto del Mi.p.a.a.f ai sensi della legge 21/12/99 n. 526 con particolare riferimento all'art.14.
- ✓ Controllo di Conformità: atto mediante il quale Agroqualità verifica il rispetto dei requisiti di conformità della IGP "Carciofo Romanesco del Lazio" specificati nel Disciplinare ai fini del rilascio dell'Attestazione di conformità.
- ✓ **Detentore della partita**: soggetto che possiede e/o può disporre della partita di carciofi.
- ✓ **Disciplinare**: documento i cui contenuti sono definiti dall'art. 4 del Reg. (CE) 510/06.
- ✓ **Intermediario**: soggetto identificato che svolge attività di intermediazione sui carciofi destinati alla IGP con l'acquisizione del prodotto presso i propri impianti, situati nella zona di produzione.
- ✓ **Lotto di Confezionamento**: partita di carciofi ritenuta omogenea, stoccata nello stesso complesso aziendale da destinare al confezionamento.
- non conformità grave: mancato soddisfacimento di un requisito relativo al processo produttivo, al sistema di gestione o al prodotto che determina la non rispondenza del prodotto ai requisiti previsti dal Disciplinare. Il prodotto non potrà essere identificato come IGP "Carciofo Romanesco del Lazio".
- ✓ **non conformità lieve:** mancato soddisfacimento di un requisito relativo al processo produttivo, al sistema di gestione o al prodotto che non pregiudica la rispondenza del prodotto ai requisiti previsti dal Disciplinare ma può nel tempo comprometterla. Il prodotto **può** essere identificato come IGP "Carciofo Romanesco del Lazio.
- ✓ **Operatore**: Agricoltore, Centro di Raccolta, Intermediario, Confezionatore che presenta ad Agroqualità l'adesione al sistema dei controlli.
- ✓ Partita di carciofi: quantità omogenea di carciofi per cui è possibile garantire l'identificazione e la

DC Carciofo Rev 01.doc pagina 5 di 19

Dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Carciofo Romanesco del Lazio"

DC Carciofo Rev. 01
Data 04/04/07

rintracciabilità. Per partita si intende, ai sensi dell'art. 1 della Direttiva del Consiglio n. 396/89 del 14 giugno del 1989 "un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare prodotte, fabbricate o condizionate in circostanze praticamente identiche". L'art. 3 della predetta direttiva specifica che "la partita è determinata in ciascun caso dal produttore. fabbricante o condizionatore del prodotto alimentare di cui trattasi o dal primo venditore stabilito all'interno della comunità". Le indicazioni di cui all'art. 1. paragrafo 1 sono "determinate ed apposte sotto la responsabilità di uno dei summenzionati produttori.

✓ **Zona di Produzione:** zona delimitata per la produzione della IGP Carciofo Romanesco del Lazio prevista dal Disciplinare.

4. Soggetti coinvolti

Sono assoggettati alle prescrizioni del presente Dispositivo di Controllo, Agricoltori, Centri di raccolta, Intermediari e Confezionatori (complessivamente indicati come Operatori) che concorrono alla produzione di una partita di carciofi che si vuole identificare come IGP "Carciofo Romanesco del Lazio".

E' cura di Agroqualità procedere all'accertamento della conformità dei suddetti soggetti alle prescrizioni del Disciplinare secondo le modalità e la frequenza riportate nel presente Dispositivo di controllo approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

4.1 Adesioni al sistema dei controlli

Ogni Operatore che intende produrre per la IGP "Carciofo Romanesco del Lazio", deve far pervenire le adesioni al sistema dei controlli ad Agroqualità entro e non oltre il 30 giugno di ogni campagna agricola, attraverso il modulo "Adesione al sistema dei controlli di conformità per il riconoscimento della IGP "Carciofo Romanesco del Lazio" (moduli MDC3, MDC4, MDC5, a seconda della tipologia di Operatore).

Per quanto riguarda i Centri di raccolta, Intermediari e Confezionatori, possono essere accettate domande di adesione anche oltre il 30 giugno della campagna in corso, purchè la domanda pervenga ad Agroqualità almeno due mesi prima dell'inizio dell'attività di stoccaggio e confezionamento della I.G.P..

Nel caso in cui un soggetto richiedente la certificazione deleghi un terzo alla consegna della propria domanda di adesione redatta e sottoscritta dal richiedente stesso, questi è tenuto a fornire ad Agroqualità la delega nella quale sia riportato chiaramente che le responsabilità derivanti da eventuali inadempienze sono a carico del soggetto richiedente la certificazione.

Nel caso di Consorzio di Tutela riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, questo dovrà presentare ad Agroqualità la domanda di assoggettamento ai controlli di conformità per il riconoscimento della IGP (modulo MDC1 Carciofo Domanda di Assoggettamento ai controlli di conformità per il riconoscimento della IGP "Carciofo Romanesco del Lazio") con allegato l'elenco dei soggetti della filiera produttiva (MDC2 Carciofo), i quali dovranno comunque far pervenire ad Agroqualità le proprie personali adesioni al sistema dei controlli (moduliMDC3, MDC4, MDC5) attraverso il Consorzio stesso.

Nel caso la delega sia inerente anche ai rapporti economici, la fattura che Agroqualità emetterà verrà dettagliata con le voci di spesa riferite alle prestazioni erogate nei confronti di ciascun Operatore.

4.1.1 Accettazione delle adesioni al sistema dei controlli

Di seguito sono descritte le verifiche di riconoscimento che Agroqualità effettuerà per ammettere gli Operatori che per la prima volta si iscrivono al sistema dei controlli.

DC Carciofo Rev 01.doc pagina 6 di 19

Dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Carciofo Romanesco del Lazio"

DC Carciofo Rev. 01
Data 04/04/07

Agricoltori

Entro 90 giorni dal termine per la presentazione delle adesioni o comunque prima dell'inizio delle fasi di raccolta, Agroqualità, dopo aver svolto una preliminare verifica documentale predispone ed effettua il controllo sui terreni per la verifica delle dichiarazioni fornite con le adesioni stesse nell'Elenco terreni Carciofo, allegato al modulo MDC3, e delle condizioni previste dal disciplinare:

- · varietà e cultivar
- · lavorazione terreno
- concimazione
- · epoca di impianto
- data avvicendamento
- distanza di impianto

Le carciofaie che non hanno i requisiti previsti non vengono iscritte al sistema dei controlli e non possono produrre per la IGP Carciofo Romanesco del Lazio.

L'iscrizione degli Agricoltori idonei viene comunicata da Agroqualità agli operatori o al Consorzio di Tutela, qualora lo stesso abbia presentato istanza di adesione per conto dei suoi associati.

Eventuali variazioni ai dati contenuti nella domanda di assoggettamento devono essere comunicate ad Agroqualità entro 15 giorni dal loro verificarsi.

Successivamente alla verifica di prima adesione, Agroqualità predispone ed effettua sugli Operatori idonei le verifiche in campo secondo le modalità e le frequenze illustrate nell'allegata tabella sintetica dei controlli di conformità "TDC Carciofo Romanesco del Lazio" a fronte del Disciplinare.

Centri di raccolta, Intermediari e Confezionatori

Entro 90 giorni dalla presentazione delle adesioni al sistema dei controlli o comunque prima dell'inizio delle operazioni di stoccaggio e di confezionamento, Agroqualità predispone ed effettua il controllo sugli impianti dei Centri di raccolta, degli Intermediari e dei Confezionatori per verificare la corrispondenza dei dati dichiarati sui moduli di adesione al sistema dei controlli, l'ubicazione nella zona disciplinata e le reali condizioni di idoneità degli impianti e delle attrezzature a rispettare le prescrizioni del Disciplinare.

L'iscrizione dei centri di raccolta, Intermediari, dei Confezionatori idonei viene comunicata da Agroqualità agli operatori o al Consorzio di Tutela, qualora lo stesso abbia presentato istanza di adesione per conto dei suoi associati.

Eventuali variazioni ai dati contenuti nella domanda di assoggettamento devono essere comunicate ad Agroqualità entro 15 giorni dal loro verificarsi.

Successivamente alla verifica di prima adesione, Agroqualità predispone ed effettua sugli Operatori idonei le verifiche in campo secondo le modalità e le frequenze illustrate nell'allegata tabella sintetica dei controlli di conformità "TDC Carciofo Romanesco del Lazio" a fronte del Disciplinare.

4.1.2 Mantenimento nel sistema

Gli operatori che intendano riconfermare l'adesione al sistema dei controlli devono far pervenire entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, la richiesta di riconferma (mod. MDC3 ed Elenco terreni, MDC4, MDC5) compilata in ogni sua parte.

DC Carciofo Rev 01.doc pagina 7 di 19

Dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Carciofo Romanesco del Lazio"

DC Carciofo Rev. 01
Data 04/04/07

In merito ai Centri di raccolta, Intermediari, Confezionatori, possono essere accettate domande di adesione anche oltre il 30 giugno della campagna in corso, purchè le domande pervengano ad Agroqualità almeno due mesi prima dell'inizio dell'attività di stoccaggio e confezionamento per la IGP Carciofo Romanesco del Lazio

In caso si verifichino rispetto alla campagna precedente:

- per gli Agricoltori: variazioni nell'elenco dei terreni iscritti o nelle varietà;
- per i Confezionatori, i Centri di raccolta e gli Intermediari: variazioni negli impianti di lavorazione, stoccaggio, confezionamento;

devono essere comunicate ad Agroqualità. In tal caso si applicano le condizioni previste al paragrafo 4.1.1 con la ripetizione della verifica di iscrizione.

Per gli impianti di Confezionamento, in caso di nuove strutture o di ampliamento di strutture preesistenti, alla comunicazione vanno allegate le nuove autorizzazioni sanitarie.

Qualora l'Operatore non dovesse provvedere ad inviare domanda di adesione per il mantenimento nel sistema dei controlli di cui sopra, Agroqualità non sarà tenuta ad eseguire l'attività di controllo per la corrispondente campagna di produzione e il nominativo dell'Operatore non verrà inserito nell'elenco degli iscritti alla I.G.P. "Carciofo Romanesco del Lazio" per la stessa campagna produttiva.

4.2 Rinuncia o cessazione dell'attività

Gli operatori che intendono rinunciare alla produzione del Carciofo Romanesco del Lazio devono comunicare entro il 30 gennaio della campagna in corso la cessazione dell'attività mediante l'invio della richiesta di rinuncia datata e firmata.

Gli operatori che cessano l'attività sono tenuti a inviare la comunicazione ad Agroqualità entro 15 giorni dal verificarsi.

Agroqualità comunica all'Autorità di vigilanza i nominativi dei soggetti ritirati o che hanno cessato l'attività e li cancella dall'elenco degli iscritti per la campagna in corso.

5. Requisiti di Conformità

I soggetti che intendono partecipare alla filiera produttiva della IGP Carciofo Romanesco del Lazio devono assoggettarsi al controllo attuato da AGROQUALITÀ e operare in conformità al Disciplinare della IGP Carciofo Romanesco del Lazio riconosciuto in sede europea e al presente Dispositivo di Controllo approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Riportiamo di seguito i requisiti di conformità da rispettare nella produzione della IGP Carciofo Romanesco del Lazio. Le prescrizioni sono opportunamente codificate per identificare le misure di controllo ad essi relative contenute nella "Tabella dei controlli di conformità IGP Carciofo Romanesco del Lazio" - TDC Carciofo - allegata al presente disciplinare.

A. Identificazione e rintracciabilità

A.1. Il prodotto deve essere opportunamente identificato dalla raccolta, nei trasferimenti, negli stoccaggi e durante le fasi di lavorazione e confezionamento. Occorre accertarsi della provenienza del prodotto acquisito verificando la documentazione di trasporto e le registrazioni aziendali. La rintracciabilità delle partite di prodotto deve essere garantita da idonea identificazione del prodotto stesso e/o delle aree di immagazzinamento e/o dei contenitori nei quali

DC Carciofo Rev 01.doc pagina 8 di 19

Dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Carciofo Romanesco del Lazio"

DC Carciofo Rev. 01
Data 04/04/07

viene immagazzinato e trasportato e da opportune registrazioni delle attività di stoccaggio e movimentazione che devono essere adeguatamente conservate.

B. Varietà di carciofo

- **B.1.** L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) "Carciofo Romanesco del Lazio" e' riservata al carciofo (Cynara scolymus L.) di tipo romanesco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione.
- **B.2.** Le cultivar di "Carciofo Romanesco del Lazio" da inserire nella piattaforma varietale vengono di seguito descritte: Castellammare e relativi cloni. a) Caratteristiche morfologiche. Pianta: taglia media o grande, altezza inserzione capolino principale intorno ai cm 30, portamento espanso, attitudine pollonifera media. Foglia: colore verde scuro, inerme, dimensioni grandi, eterofillia media. Capolino principale: sferico, compatto, con caratteristico foro all'apice, dimensioni grandi, brattee esterne di colore verde con sfumature violette, ad apice arrotondato, inciso, inermi. Peduncolo medio o lungo di grosso spessore. b) Caratteristiche produttive. Produzione media circa 6-8 capolini per consumo fresco, per utilizzazione conserviera. Capolini per pianta: produzione media circa 6-8 capolini per consumo fresco, 5-8 capolini per utilizzazione conserviera. Epoca di produzione: precoce con inizio gennaio. Campagnano e relativi cloni. a) Caratteristiche morfologiche. Pianta: taglia grande, altezza inserzione capolino principale intorno ai 50 cm, portamento molto espanso, attitudine pollonifera scarsa. Foglia: colore verde cinerino, inerme, dimensioni grandi, eterofillia media. Capolino principale: sferico, compatto con caratteristico foro all'apice, dimensioni molto grandi, brattee esterne con sfumature violette, ad apice arrotondato, inciso, inermi. Peduncolo medio o lungo, di grosso spessore. b) Caratteristiche produttive. Capolini per piante: produzione media circa 8-10 capolini per pianta per consumo fresco e 4-5 per utilizzazione conserviera. Epoca di produzione: tardiva, con inizio marzoaprile.

C. Zona di produzione dei carciofi, ubicazione degli Operatori

C.1. La zona di produzione e' limitata ad alcune aree delle province di Viterbo, Roma e Latina, e comprende i comuni di Montalto di Castro, Canino, Tarquinia, Allumiere, Tolfa, Civitavecchia, Santa Marinella, Campagnano, Cerveteri, Ladispoli, Fiumicino, Roma, Lariano, Sezze, Priverno, Sermoneta, Pontinia.

D. Condizioni di coltura

- **D.1.** Lavorazione principale: ad una profondità di 50-60 cm con aratura o rippatura seguita da una lavorazione superficiale;
- **D.2** La lavorazione principale (punto D1) deve essere preceduta dalla distribuzione dei concimi fosfo-potassici ed eventualmente del fertilizzante organico.
- **D.3** Data di impianto: da agosto a ottobre.
- **D.4** Distanza di impianto minima e massima da adottare: m 1-1,60 tra le file, m 0,80 1,20 sulla fila.
- **D.5** Irrigazione. Al fine di anticipare il risveglio vegetativo, si possono effettuare interventi irrigui a partire da agosto. A fine inverno sono consentiti interventi di soccorso solo in concomitanza di condizioni climatiche particolarmente asciutte. In generale, sono sufficienti dai tre ai cinque interventi irrigui di 300-350 mc/ha/turno.

E. Caratteristiche di coltivazione

- E.1 La dicioccatura può essere manuale o meccanica.
- **E.2** Al fine di reintegrare la sostanza organica nel terreno e' obbligatorio lasciare i residui colturali sul terreno previo sminuzzamento e interramento.

DC Carciofo Rev 01.doc pagina 9 di 19

Dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Carciofo Romanesco del Lazio"

DC Carciofo Rev. 01
Data 04/04/07

- **E.3** Le piante infette da patogeni (verticillium spp., fusarium e nematodi galligeni) devono essere accuratamente allontanate dal campo e bruciate.
- E.4 La scarducciatura si effettua solitamente tra la seconda e la terza decade di settembre e tra novembre e dicembre.
- E.5 Per il "Carciofo Romanesco del Lazio" viene allevato un solo carduccio per pianta.
- **E.6** Sono vietati i trattamenti con fitoregolatori.

F. Periodo e modalità di raccolta dei carciofi

- F.1. La raccolta si effettua a mano, scalarmente e con modalità diversa in relazione al tipo di presentazione al mercato.
- F.2 L'epoca di raccolta inizia in gennaio e potrà protrarsi fino a maggio.

G. Durata e avvicendamento della carciofaia

G.1. La permanenza della carciofaia in campo non deve superare i quattro anni, si dovrà inoltre effettuare un avvicendamento triennale.

H. Caratteristiche al consumo

- **H.1** Il "Carciofo Romanesco del Lazio" ad indicazione geografica protetta, all'atto dell'immissione al consumo fresco deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
 - diametro dei cimaroli non inferiore a centimetri dieci;
 - diametro dei capolini di primo e secondo ordine non inferiore a centimetri sette;
 - colore da verde a violetto;
 - forma di tipo sferico.

Le altre caratteristiche qualitative del prodotto devono rispondere alle "Norme di Qualità" previste dal Reg. CEE 58/62 e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione della categoria "2" prevista dalle stesse norme di qualità.

I. Designazione e presentazione

- **I.1** Oltre all'indicazione geografica protetta (I.G.P.) "Carciofo Romanesco del Lazio" e' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi d'impresa non aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno l'acquirente
- **I.2** E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, are, fattorie, zone e località comprese nei comuni di cui al punto C1 e dai quali effettivamente proviene il carciofo con la indicazione geografica protetta.
- **I.3** Il marchio dovrà essere riprodotto così come depositato con una scritta concentrica esterna verde in campo giallo riportante la seguente dicitura: "Carciofo Romanesco del Lazio"; e in basso in nero "I.G.P.". Al centro la figura di un capolino di carciofo in campo rosa tendente all'arancio.
- **I.4** Per il consumo locale tradizionale e' consentita, esclusivamente all'interno della regione Lazio, la vendita dei cimaroli del "Carciofo Romanesco del Lazio" in mazzi da dieci, provvisti di foglie e con gambo anche superiore ai 10 cm di lunghezza (regolamento CEE n. 448/97 e successive modifiche ed integrazioni), oppure in mazzi di numero non definito a forma di pigna e senza foglie

DC Carciofo Rev 01.doc pagina 10 di 19

Dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Carciofo Romanesco del Lazio"

DC Carciofo Rev. 01
Data 04/04/07

- **I.5** Imballaggio: confezioni sigillate ricoperte con rete di plastica o foglio di plastica trasparente.
- I.6 Il marchio verrà apposto lateralmente nella confezione.
- I.7 Nel caso di vendita in mazzi verrà inserito in una fascia che avvolge gli stessi.
- **I.8** Le confezioni e le fasce utilizzate per confezionare i Carciofi Romaneschi del Lazio IGP dovranno riportare la dicitura: "Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) n. 510/06".

6. Piano dei controlli

Generalità

Il prodotto destinato alla IGP Carciofo Romanesco del Lazio è sottoposto a controllo di conformità al Disciplinare di produzione e al presente Dispositivo di Controllo.

I controlli possono essere suddivisi in:

- Controlli interni (autocontrollo), corrispondenti alle attività di verifica, registrazione, misura e analisi svolte dagli Agricoltori, dai Centri di raccolta, dagli Intermediari e dai Confezionatori a fronte dei requisiti di conformità richiamati nel § 5 e nella documentazione che costituisce il Dispositivo di controllo approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- ✓ Controlli esterni (controlli di conformità): attuati da Agroqualità, che corrispondono a verifiche ispettive svolte sul processo/strutture degli operatori e prove sul prodotto.

Gli Operatori devono rendersi disponibili alle attività di controllo di conformità che Agroqualità intende effettuare, presso i propri terreni, le proprie strutture e/o altri locali di interesse, al fine di valutare la conformità del prodotto destinato all'IGP Carciofo Romanesco del Lazio alle prescrizioni del Disciplinare e del presente Dispositivo di controllo.

Nell'allegata Tabella dei controlli di conformità IGP Carciofo Romanesco del Lazio sono descritti, in riferimento alle diverse fasi di processo di produzione della IGP "Carciofo Romanesco del Lazio", i controlli e le attività che Agricoltori, Centri di Raccolta, Intermediari e Confezionatori devono attuare per identificare le proprie partite di Carciofi come IGP "Carciofo Romanesco del Lazio" e la tipologia e le frequenze dei controlli di conformità svolti da Agroqualità.

6.2 Frequenza annuale delle verifiche ispettive

Il dettaglio delle frequenze e la tipologia dei controlli sono descritti nella tabella allegata al presente Dispositivo "TDC Carciofo Romanesco del Lazio".

Nella seguente tabella si riporta lo schema della frequenza annuale delle verifiche ispettive:

DC Carciofo Rev 01.doc pagina 11 di 19

DC Carciofo Rev. 01
Data 04/04/07

Tipologia di Operatore	Tipo di verifica	% di verifica	Frequenza verifica	Fase critica controllata
Agricoltore	iscrizione	100% dei richiedenti	Alla prima iscrizione ed in caso di cambiamenti	Ubicazione terreni; Conformità varietale; modalità di preparazione terreni, epoca di impianto, data di avvicendamento, distanza di impianto
	controllo	33% degli iscritti + 2% degli iscritti già controllati l'anno precedente	Tutti gli anni	Processo di coltivazione; Rintracciabilità prodotto
Intermediario	iscrizione	100% dei richiedenti	Alla prima iscrizione ed in caso di cambiamenti	Ubicazione ed infrastrutture
	controllo	33% degli iscritti + 2% degli iscritti già controllati l'anno precedente	Tutti gli anni	Rintracciabilità prodotto
Centro di Raccolta	iscrizione	100% dei richiedenti	Alla prima iscrizione ed in caso di cambiamenti	Ubicazione ed infrastrutture
	controllo	33% degli iscritti + 2% degli iscritti già controllati l'anno precedente	Tutti gli anni	Stoccaggio, rintracciabilità prodotto
Confezionatore	iscrizione	100% dei richiedenti	Alla prima iscrizione ed in caso di cambiamenti	Ubicazione ed infrastrutture
	controllo	100 % degli iscritti	Tutti gli anni	Fasi di processo disciplinate; Rintracciabilità prodotto
Prodotto	controllo	100% confezionatori richiedenti	Una verifica sul prodotto ogni 25.000 pezzi della produzione di ciascun confezionatore	Rintracciabilità lotto

DC Carciofo Rev 01.doc pagina 12 di 19

Dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Carciofo Romanesco del Lazio"

DC Carciofo Rev. 01
Data 04/04/07

Qualora la verifica di sorveglianza non coincida con la produzione/lavorazione essa si svolgerà su base documentale. Pertanto, i soggetti della filiera iscritti nel sistema di controllo devono conservare tutta la documentazione derivante dall'autocontrollo e renderla disponibile ai controlli di conformità svolti da Agroqualità.

Agroqualità si riserva di disporre l'esecuzione di VI (verifiche ispettive) supplementari in caso di indebiti ritardi nelle comunicazioni dei dati (mancata risposta ai solleciti) ed ogni qual volta dall'esame dei dati comunicati e dal loro incrocio con i dati trasmessi dalle aziende agricole, dai centri di raccolta o dai confezionatori, emergano dubbi circa la conformità del processo ai requisiti.

6.3 Documentazione di accompagnamento del prodotto

Le partite di carciofi per le quali si richiede l'attestazione di conformità devono essere supportate dalla seguente documentazione, che deve essere fornita in copia ad Agroqualità insieme alla richiesta di verifica del prodotto:

- ✓ Documenti Di Trasporto (DDT)* che rendano conto di tutte le movimentazioni subite dalle partite di carciofi: ad esempio dall'agricoltore al Centro di Raccolta e da questi al confezionatore. I Documenti di trasporto devono essere contrassegnati dal destinatario;
- ✓ Ricevute conferimento di carciofi;
- ✓ Registrazioni dei dati relativi alle attività di cernita, e confezionamento, che mostrino la rintracciabilità delle partite di carciofi;
- ✓ indicazione dei contenitori/magazzini/aree di stoccaggio presso il Centro di Raccolta/Intermediario/
 Confezionatore.

Tale documentazione permetterà di ricostruire "la storia" della produzione del lotto e di verificarne la conformità. Agroqualità non rilascerà autorizzazioni al confezionamento alle partite di carciofi non accompagnate dai documenti che ne dimostrino la rintracciabilità**.

Al momento di accettare la partita di prodotto, il ricevente deve controllare la documentazione di accompagnamento e siglare ogni documento, a conferma dell'esito positivo della verifica.

- * Nel caso di Operatori non obbligati alla compilazione dei DDT, la consegna di carciofi al Centro di Raccolta e/o all'intermediario e/o confezionatore sarà testimoniata da una ricevuta di colui che riceve la merce, che ne deve conservare copia, rilasciata all'agricoltore e contenente gli elementi previsti per il DDT.
- ** Nel considerare queste prescrizioni, si osservi che le registrazioni delle attività di confezionamento, come ogni altra registrazione, possono essere fornite con documentazione qualsiasi, purché idonea a dimostrare la tracciabilità del prodotto

6.4 Documenti di trasporto

I Documenti Di Trasporto devono chiaramente indicare, oltre a mittente e destinatario, per le partite di carciofi:

- ✓ quantitativo dei carciofi
- ✓ varietà
- ✓ la dicitura "prodotto destinato alla IGP Carciofo Romanesco del Lazio"
- ✓ la data di raccolta dei carciofi (per determinare la conformità rispetto al periodo di raccolta)

✓ la data di consegna dei carciofi.

DC Carciofo Rev 01.doc pagina 13 di 19

Dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Carciofo Romanesco del Lazio"

DC Carciofo Rev. 01
Data 04/04/07

6.5 Prescrizioni accessorie

Operatori della filiera

È cura di ogni operatore verificare la documentazione relativa alla rintracciabilità e siglarla come registrazione del controllo avvenuto. E' cura di ogni operatore accertarsi di trattare carciofi destinati alla IGP ottenuti da Operatori a monte e a valle iscritti alla IGP.

Gli elenchi degli iscritti possono essere richiesti ad Agroqualità.

Agricoltori

Gli Agricoltori devono comunicare ad Agroqualità la produzione complessiva di carciofi (proveniente dai terreni iscritti all'iter dei controlli della IGP "Carciofo Romanesco del Lazio") raccolti durante la campagna entro una settimana dal termine della raccolta stessa e comunque a richiesta di Agroqualità. Alla consegna dei carciofi al Centro di Raccolta o al Confezionatore devono accertarsi di aver rispettato le prescrizioni di coltivazione disciplinate. La registrazione degli interventi colturali previsti dal disciplinare dovrà essere effettuata secondo la normale prassi agricola (es. quaderno di campagna). L'inizio della attività di raccolta deve essere comunicata ad Agroqualità. È cura di ogni Operatore verificare la documentazione di trasporto o sostitutiva e siglarla come registrazione del controllo avvenuto. E' cura di ogni Operatore accertarsi di conferire i carciofi ad operatori iscritti alla IG.P. Gli elenchi degli iscritti possono essere richiesti ad Agroqualità. Qualora il produttore agricolo attui anche attività di confezionamento il medesimo soggetto assume obblighi e responsabilità anche per tale attività.

Centri di raccolta, Intermediari, Confezionatori

In fase di accettazione, il Centro di Raccolta, l'Intermediario e il Confezionatore devono accertarsi che la partita di carciofi atta a divenire I.G.P. "Carciofo Romanesco del Lazio" sia accompagnata dalla documentazione relativa alla rintracciabilità e che copia di tale documentazione sia stata inviata ad Agroqualità per le opportune verifiche. In caso di Richiesta delle prove sul prodotto inviata dal Detentore ad Agroqualità, dopo la verifica sul prodotto le partite di carciofi non devono più subire alcun procedimento che ne possa alterare le caratteristiche, ne mescolati con altre partite di carciofi da destinare alla commercializzazione come prodotto convenzionale. L'inizio della attività di confezionamento deve essere comunicato ad Agroqualità. Inoltre, il confezionatore si deve accertare in autocontrollo che il prodotto da confezionare ai fini della denominazione IGP Carciofo Romanesco del Lazio presenti i requisiti di conformità previsti dal Disciplinare e dal presente Dispositivo di Controllo. Per quanto riguarda la frequenza delle prove in autocontrollo devono essere effettuate su ogni lotto nel corso delle operazioni di confezionamento. Il confezionatore deve produrre, conservare e rendere disponibili ai controlli le registrazioni (attraverso la modulistica redatta da Agroqualità o documentazione equivalente) relative alle attività di autocontrollo, sulle quali deve essere chiaramente identificato il lotto sottoposto a controllo e l'esito. Il confezionatore dichiara sotto la propria responsabilità, la conformità del prodotto.

6.6 Verifiche lotti di confezionamento

Il processo si articola nelle fasi di seguito descritte:

1) Il soggetto che intende confezionare come I.G.P. "Carciofo Romanesco del Lazio" (richiedente) deve comunicare attraverso il modulo MDC7 "Inizio attività di confezionamento IGP Carciofo Romanesco del Lazio", almeno 10 giorni prima dalla data di inizio del primo confezionamento del prodotto per la campagna in corso i quantitativi di prodotto che intende confezionare in tutta la campagna ed il periodo stimato per la fine dell'attività di confezionamento.

DC Carciofo Rev 01.doc pagina 14 di 19

Dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Carciofo Romanesco del Lazio"

DC Carciofo Rev. 01
Data 04/04/07

- 2) Agroqualità sulla base delle informazioni acquisite stabilisce il numero di verifiche da effettuare sul prodotto per la campagna in corso, in ragione di una verifica sul prodotto ogni 25.000 pezzi di prodotto confezionati
- 3) Agroqualità incarica il valutatore e gli comunica, attraverso l'invio di copia del modulo MDC7, i dati necessari per svolgere le verifiche sul prodotto.
- 4) Il valutatore incaricato da Agroqualità contatta e concorda con il responsabile dell'impianto di confezionamento la data in cui effettuare la verifica sul prodotto.
- 5) Il valutatore procede alla verifica del prodotto secondo le seguenti modalità:

a. Prodotto da campionare

I carciofi devono essere prelevati dalla linea di confezionamento in ragione di un campione di prodotto ogni 25.000 pezzi confezionati o frazioni. Il campione raccolto sarà costituito dalle confezioni prelevate dall'impianto di confezionamento durante quattro ore, in ragione di una (campione elementare) ogni mezz'ora, per un totale di otto confezioni.

b. Campioni

I campioni elementari devono quanto più possibile essere prelevati da varie linee e/o momenti distribuiti attraverso tutto il lotto di confezionamento. Segnalare qualsiasi deroga a tale norma nel verbale.

6) Il prodotto campionato verrà sottoposto ai controlli di conformità riportati nel pt. H del presente Dispositivo di controllo. Gli esiti di tali controlli verranno riportati dal valutatore sul verbale MIO3-1 "Verbale di controllo carciofi".

In caso di esito conforme della verifica sul prodotto, si può ritenere completa l'attività di valutazione sul prodotto.

In caso di esito negativo di almeno uno dei parametri, si procede all'esclusione della confezione campionata, e si procede alla scelta casuale di altre due confezioni tra quelle prelevate sulle linee, in caso di un ulteriore esito negativo si procede all'esclusione della partita da cui provengono le confezioni del campione, poi si procede ad un ulteriore campionamento su altre partite fino ad un massimo di tre. Due esiti negativi determinano la sospensione dell'iscrizione del produttore, una verifica ispettiva per accertare la risoluzione delle cause della non conformità e, in base all'esito della verifica, l'eventuale valutazione di provvedimenti di revoca dell'iscrizione o di cessazione della sospensione.

7) Il valutatore effettuata la verifica sul prodotto ne comunica tempestivamente l'esito ad Agroqualità, che rilascia un autorizzazione a confezionare carciofi IGP per un massimo di 25000 pezzi.

6.7 Autorizzazione al confezionamento

Prima di procedere alla vendita dei carciofi come I.G.P. "Carciofo Romanesco del Lazio", il Confezionatore deve attendere il rilascio dell'autorizzazione al confezionamento.

L'autorizzazione al confezionamento è valida fino a 25000 pezzi di prodotto. Per quantitativi superiori è necessario richiedere ad Agroqualità (attraverso il modello MDC7) una nuova verifica su un lotto di prodotto.

Durante il periodo di validità della autorizzazione, il confezionatore deve inviare ad Agroqualità l'aggiornamento relativo alla rintracciabilità dei lotti di confezionamento. Agroqualità controlla tale documentazione e nel caso si verifichino non conformità tali da compromettere la rintracciabilità, o il rispetto dei requisiti disciplinati può

DC Carciofo Rev 01.doc pagina 15 di 19

Dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Carciofo Romanesco del Lazio"

DC Carciofo Rev. 01
Data 04/04/07

procedere al blocco della autorizzazione al confezionamento anche se non è stato ancora raggiunto il quantitativo di 25000 di prodotto confezionato.

6.8 Etichette

Poiché il Disciplinare contiene prescrizioni in ordine alle informazioni contenute in etichetta, in caso non vi sia un Consorzio di Tutela riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le etichette devono essere controllate da Agroqualità prima del loro utilizzo. È cura di ogni Operatore titolare di etichetta inviare ad Agroqualità le bozze delle etichette che si intendono utilizzare per il prodotto I.G.P. e attenersi alle indicazioni fornite da Agroqualità per renderle conformi al Disciplinare e al presente Dispositivo di Controllo prima del loro utilizzo. L'Operatore che abbia ricevuto la conformità al disciplinare della bozza definitiva, invierà successivamente ad Agroqualità due copie per ciascuna delle proprie etichette originali.

Agroqualità rilascia l'attestazione di conformità dell'etichetta nei 3 giorni lavorativi consecutivi al ricevimento della bozza, modificata sulla base delle indicazioni fornite da Agroqualità per renderla conforme al Disciplinare e al presente Dispositivo di Controllo.

In caso vi sia un Consorzio di Tutela riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'approvazione delle etichette spetta al Consorzio stesso. E' cura del Consorzio di Tutela riconosciuto inviare ad Agroqualità le etichette approvate con l'elenco dei Confezionatori presso i quali sono detenute le etichette stesse.

Agroqualità verifica presso i Confezionatori che le etichette utilizzate per il confezionamento siano quelle approvate dal Consorzio di Tutela.

7. Gestione delle Non Conformità

A seguito di verifiche/controlli, effettuati lungo tutta la filiera produttiva sul processo (per valutare la corretta esecuzione delle operazioni svolte) e sul prodotto, si possono rilevare delle Non Conformità.

Per "non conformità" si intende il mancato soddisfacimento dei requisiti di processo e di prodotto indicati nel Disciplinare e nel presente Dispositivo di Controllo cui tutti gli Operatori coinvolti nella filiera produttiva (Agricoltori, Centri di raccolta, Intermediari, Confezionatori) devono attenersi per produrre e/o identificare partite di carciofi come IGP "Carciofo Romanesco del Lazio". Le non conformità possono essere rilevate sia dagli Operatori coinvolti nella produzione/confezionamento del carciofo IGP lungo tutta la filiera produttiva, sia da Agroqualità quale Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per espletare i controlli di conformità. Tutte le non conformità rilevate devono essere gestite. Lo scopo della gestione delle non conformità è di definire le attività da svolgere per assicurare che i prodotti non conformi ai requisiti specificati nel Disciplinare non siano commercializzati come prodotto IGP "Carciofo Romanesco del Lazio". A tale scopo è necessario procedere all'identificazione, documentazione, valutazione e risoluzione delle eventuali non conformità.

Di seguito sono descritte, in base ai soggetti coinvolti nella filiera della IGP "Carciofo Romanesco del Lazio", le modalità di gestione delle non conformità rilevate.

7.1 Gestione delle non conformità da parte degli Operatori

Se gli Operatori coinvolti nella filiera del IGP "Carciofo Romanesco del Lazio", rilevano delle non conformità relative al processo o al prodotto, essi devono procedere alla loro gestione secondo le seguenti modalità:

✓ d tenere una registrazione delle non conformità rilevate su opportuna documentazione e definire le modalità e le responsabilità per la gestione del prodotto non conforme in modo da riportarlo, quando possibile, all'interno dei

DC Carciofo Rev 01.doc pagina 16 di 19

Dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Carciofo Romanesco del Lazio"

DC Carciofo Rev. 01
Data 04/04/07

requisiti di conformità;

- ✓ in caso la non conformità sia tale da non consentire il ripristino delle condizioni di conformità, fornire evidenza che il prodotto non sia stato destinato alla I.G.P. "Carciofo Romanesco del Lazio";
- ✓ in caso, all'atto dell'immissione al consumo, emergano delle non conformità tali da non permettere il ripristino delle condizioni di conformità, dare evidenza che il prodotto confezionato non sia commercializzato come I.G.P. "Carciofo Romanesco del Lazio";
- comunicare tempestivamente ad Agroqualità le non conformità rilevate e i provvedimenti presi.

7.2 Gestione delle non conformità da parte di Agroqualità

Durante i controlli di conformità gli ispettori possono osservare delle non conformità. E' loro cura stabilire se possano essere classificate come:

- non conformità gravi: mancato soddisfacimento di un requisito relativo al processo produttivo, al sistema di gestione o al prodotto che determina la non rispondenza del prodotto ai requisiti previsti dal Disciplinare. Il prodotto non può essere identificato come I.G.P. "Carciofo Romanesco del Lazio";
- non conformità lievi: mancato soddisfacimento di un requisito relativo al processo produttivo, al sistema di
 gestione o al prodotto che non pregiudica la rispondenza del prodotto ai requisiti previsti dal Disciplinare, ma può
 nel tempo comprometterla. Il prodotto può essere identificato come I.G.P. "Carciofo Romanesco del Lazio".

Le non conformità gravi, che si dovessero presentare durante i controlli di conformità effettuati da Agroqualità, sono gestite attraverso l'identificazione del prodotto non conforme che non potrà essere destinato alla I.G.P. "Carciofo Romanesco del Lazio". Ove necessario, si procede all'eventuale smarchiatura delle confezioni (in caso il prodotto sia stato già identificato come I.G.P. "Carciofo Romanesco del Lazio").

7.3 Sospensione e revoca degli operatori

Il verificarsi di tre non conformità gravi presso lo stesso Operatore determina la sospensione dell'Operatore stesso per tutta la rimanente campagna produttiva in corso e l'obbligo di verifica prima dell'inizio della successiva*. Tale controllo sarà aggiuntivo rispetto alla percentuale prevista dei controlli annuali e comporterà la verifica della rimozione delle cause delle non conformità riscontrate in precedenza, oltre alla verifica degli altri elementi di conformità. L'esito della verifica sarà verbalizzato sullo stesso modulo di non conformità rilasciato all'Operatore. Il perdurare di comportamenti, causa di non conformità, è sanzionabile, a giudizio motivato di Agroqualità, con la revoca del riconoscimento agli Operatori che se ne rendano responsabili. Il prodotto fino alla sospensione o alla revoca potrà essere utilizzato per la produzione di I.G.P. "Carciofo Romanesco del Lazio", salvo provvedimenti specifici riguardanti le singole partite.

La riammissione nel circuito di controllo potrà avvenire tramite una verifica aggiuntiva, documentale o ispettiva presso l'Operatore.

• Le decisioni in merito a provvedimenti di sospensione e/o revoca sono prese a fronte di non conformità rilevate, facendo riferimento alla tabella dei controlli TDC allegata.

*Nel "TDC Carciofo Romanesco del Lazio" sono indicate le misure prese immediatamente a fronte di non conformità riscontrate, ad esempio "eventuale verifica aggiuntiva nell'anno successivo". In tal caso si computa la non conformità in quel cumulo che può portare alla sospensione e alla verifica prima dell'inizio della successiva campagna.

DC Carciofo Rev 01.doc pagina 17 di 19

Dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Carciofo Romanesco del Lazio"

DC Carciofo Rev. 00 Data 04/04/07

8. Modulistica collegata al presente Dispositivo di controllo

Modulistica per la domanda di assoggettamento ad uso degli operatori della filiera produttiva:

Nome Modulo	DESCRIZIONE CONTENUTO	UTILIZZO
MDC1 Carciofo	Contiene la manifestazione della volontà di assoggettare al	deve essere inviato ad Agroqualità dal Consorzio di Tutela
"Domanda di Assoggettamento ai controlli di	sistema dei controlli una filiera produttiva e la dichiarazione	riconosciuto dal Mipaaf che intende stipulare il contratto di
conformità per il riconoscimento della IGP	della conoscenza dei documenti prescrittivi da rispettare per	certificazione per la filiera produttiva
"Carciofo Romanesco del Lazio"	poter produrre in conformità ai requisiti previsti dal	
	disciplinare.	
MDC2 Carciofo "Previsione sui quantitativi di	è allegato all'MDC1 e riporta i dati sulla composizione della	deve essere spedito ad Agroqualità allegato al modello
carciofi";	filiera produttiva e le previsioni di produzione	MDC1 Carciofo.
MDC3 Carciofo "Adesione al sistema dei	Contengono la manifestazione della volontà di adesione al	devono essere presentati ad Agroqualità dagli operatori della
controlli - Agricoltori";	sistema dei controlli di Agroqualità, la dichiarazione della	filiera.
MDC4 Carciofo " Adesione al sistema dei	conoscenza dei documenti prescrittivi da rispettare per poter	
controlli – Centri di raccolta/Intermediari"	produrre in conformità ai requisiti previsti per La IGP	
MDC5 Carciofo "Adesione al sistema dei	Carciofo Romanesco del Lazio, l'assunzione di responsabilità	
controlli - Confezionatori"	e inoltre:	
	MDC4 Carciofo: i dati tecnici degli impianti	
	MDC5 Carciofo: i dati tecnici degli impianti	
Elenco dei terreni	E' allegato al modello MDC3	Deve essere inviato dall'Agricoltore ad Agroqualità.
	Contiene i dati catastali dei terreni e la loro capacità	
	produttiva	
MDC7 Carciofo "Inizio attività"	Contiene la comunicazione dell'inizio delle proprie attività	Deve essere inviato ad Agroqualità dal Confezionatore
	per la produzione di IGP Carciofo Romanesco del Lazio	all'inizio delle proprie attività.

DC Carciofo Rev 01.doc pagina 18 di 19

A gragualità	Dispositivo per il controllo di conformità della IGP	DC Carciofo Rev. 01
Agroqualità	"Carciofo Romanesco del Lazio"	Data 04/04/07

Di seguito vengono descritti dei moduli predisposti da Agroqualità come riferimento per documentazione necessaria a dare evidenza dell'Autocontrollo svolto, tenendo conto delle informazioni registrate nei DDT, quando presenti. Gli Operatori possono stabilire di utilizzare i moduli proposti oppure registrare i dati richiesti in modulistica diversa. In questo caso prima dell'inizio delle attività di controllo l'Operatore sottoporrà ad Agroqualità copia della modulistica che intende utilizzare per le registrazioni. L'Operatore si impegna ad apportare le eventuali integrazioni e modifiche richieste da Agroqualità per rendere idonea tale modulistica ai fini del controllo di conformità.

NOME MODULO	DESCRIZIONE CONTENUTO	UTILIZZO
Facsimile "Ricevuta conferimento carciofi"		deve essere fornito dal Centro di raccolta, Intermediario o Confezionatore, che ne tiene copia, all'Agricoltore e allegato in copia alle partite di carciofi alle quali si riferisce.
Facsimile "Attività di stoccaggio"		
Facsimile "Attività di confezionamento"	è il modulo proposto da Agroqualità per la registrazione delle attività di ricezione, stoccaggio e confezionamento presso i centri di confezionamento industriale. Contiene l'indicazione degli operatori da cui è stato fornito il prodotto, i riferimenti ai DDT, dei locali/celle di stoccaggio, dei qantitativi confezionati in base alle varie tipologie (mazzi/casette).	deve essere tenuto a cura del confezionatore (che confeziona anche carciofi prodotti da terzi) e messo a disposizione di Agroqualità, che lo esamina sia presso l'impianto durante la verifica ispettiva sia in sede richiedendone periodicamente la spedizione.
Facsimile "Attività di raccolta e confezionamento"		proprio prodotto e messo a disposizione di Agroqualità, che lo esamina sia presso l'impianto durante la verifica ispettiva sia in sede richiedendone periodicamente la spedizione

DC Carciofo Rev 01.doc pagina 19 di 19